

BGE 20 I 340

Bundesgericht (BGE), 1894-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_20_I_340

FR: ATF 20 I 340

IT: DTF 20 I 340

Volltext

34.0 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IY. Abschnitt. Staatsvertrage. e~ne§ gemeinen
1Sergel)en§ ~erfordert, unb einen ~eroet~ bafftr, ba§ . ?tefe 1Serfo(gung nur 3um 6d)eitt, unb
in bel' roal)ren m:6ftdjt t9n megen eine~ 1JoHtifd)en 1Ser6red)en~ ober 1Sergel)en~ 3u
~er: fol?en ober 3U. bestrafen, ftattfil1.be, 9at er nid)t ~erfudjt. @eftiitt aut ~(rt. 4 CI. fann
bager ble m:u~(teferung nid)t ~erroeigert werden. SDages:n, baR b.e:- m:u\$gefieferte
roegen eine§ \,lor ber m:u~nefe~ r~mg .\,ler~6ten 1J0ftttfd)en 1Sergel)en§, ober roegen
einer ,))anolung, bre mtt emem 1JoHtifrljen 1Sergegen in Bufammen)ang ftel)t, ober ~egen
e~ne§ nidjt tm 1Sertrag ~orgefel)enen 1Sergegen§ ftrafgedd)h (td) ~ertolgt \>erbe, ifi in
~rt. 4 ~nea 2 unb 3 au~reid)enbe @arantie gefd)affen. ~ SDemnetd) 9at ba§
IBunbe§gerid)t erfannt: SDie m:ui3!ieierung bei3 ,309ann S)oto1J roegen IBetruge§ iuirb
lieroiUigt. 2. Vertrag mit Italien. - TI'aite avec l'Italk 59. Sentenza del 1'7 Inglio 1894 nella
causa Jfanin. A. Manin Lodovico Arturo fu Stanislao da Venezia, d'anni 24, e accusato in
base a mandato di cattura del 13 giugno 1894, di avere il15 febbraio 1894 in Milano «
mediante falso :t in atto pubblico, e cioe col mezzo di un vaglia postale tele- » grafico da
esso falsificato, carpiti a Marchesi Pietro la som- » ma di fl'. 433, reato previsto agli art. 278
e 413 del Codice » penale italiano. » Egli venne arrestato a Lugano il 14 giugno 1894 e la
Legazione ita.liana a Berna ne domanda l' estradizione per titolo di falso e di truffa
fondandosi sull' art. 2 ai Nri 8 e 12 della re- lativa convenzione fra la Svizzera e l' Italia.
Contro questa domanda Manin interpose ricorso alle Autorita federali alle- gando : che il
fatto quale si trova indicato nel mandato di cat- tura non presenta i caratteri di un reato di
falso ma del de- litto di truffa previsto dall' art. 43 del Codice pe~ale italiano; Auslieferung.
- 2. Vertrag mit Italien. No 59. 341 ·che in concreto la somma carpita non sarebbe che di fl'.
433, nel mentre l' art. 2 del trattato fra la Svizzera e l'Italia al N° 12 prescrive, perche l'
extradizione per reato di truffa possa aver luogo, che la somma estorta debba superare Ie lire
(.) franchi 1000. n ricorrente sapere bens! che 10 Stato a cui vien domandata l'extradizioneJ
non puo accertarsi prima se i fatti indicati nell' accusa siano 0 menD fondati : il Tribunale
federale avere pero il dovere di esaminare se i fatti in que- stione, dato che siano provati,
costituiscono 0 menD la figura di rea to, pel quale l' extradizione e richiesta. B. n
procuratore generale della Confederazione propone nel suo preavviso di far luogo alla
domanda della Legazione italiana. Egli ritiene che nel caso concreto concorra col de- Htto
di truffa il reato di falso, pel quale giusta il disposto del- l' art. 2 N° 8 della COLLvenzione fra
la Svizzera e l'Italia, l'e- Btradizione non puo essere rifiutata. It disposto suddetto pre-
vedendo poi anche come titolo di estradizione l'uso di scrit- ture falsificate, il procuratore
generale ed' avviso che in caso d' estradizione il ricorrente potrll. essere giudicato dai
tribunali italiani anche per il fatto eli truffa, di cui egli e imputato. Una condanna per reato
eli truffa non essere ammissibile pero che nel caso che Manin venga dichiarato colpevole
del delitto di falso. Se invece egli viene liberato da quest' ultimo capo d'ac- cusa, secondo l'
avviso del procuratore generale, Manin non potrebbe pill essere condannato per truffa (art.

3 del trattato). Il Tribunale federale considerando : Il mandato di cattura, sul quale si poggia la domanda di estradizione, menziona come fatti delittuosi, da un lato, la falsificazione da parte di Manin di un atto pubblico, ossia di un vaglia telegrafico, dall'altro, l'uso da lui fatto del vaglia falsificato per carpire a Marchesi Pietro una somma di fro 443. Nel primo di questi fatti si riscontrano evidentemente gli estremi giuridici del delitto di falso, e, fintanto perciò che l'estradizione e richiesta per questo titolo, essa deve necessariamente essere accordata. Il motivo per il quale il delitto di falso è stato impiegato come mezzo per commettere il delitto 342 A. Staatsrechtliche Entscheidungen IV. Abschnitt. Staatsverträge. di truffa, non autorizza il Tribunale federale ad accordare l'estradizione anche per questo secondo delitto. Giusta l'art. 2 N° 12 del trattato svizzero-italiano, l'estradizione per titolo di truffa non deve aver luogo che allorché il valore degli oggetti carpiri è superiore a fro 1000. Che nel caso attuale vi sia connesità di azione fra i due delitti, non basta perché sia eventualmente devoluto ai tribunali italiani anche il giudizio sul reato di truffa. L'art. 2 N° 8 del trattato svizzero-italiano prevede bensì come causa di estradizione anche l'uso di scritture falsificate, ma qui l'estradizione è richiesta, oltre che per il delitto di falso, non per il detto reato, ma per un'altra forma di delitto, cioè per quello di truffa. Ora per quanto concerne quest'ultimo titolo il caso attuale non raggiunge l'importanza voluta dall'art. 2 N° 8 del trattato suddetto. Pronuncia: L'estradizione di Manin Lodovico è accordata, colla restrizione però alla sola accusa di falso. 60. Sentenza del 17 luglio nella causa Attorre. A. La Legazione italiana a Berna domanda l'estradizione di Attorre Vincenzo, nativo di Giulianova, fondandosi sopra sentenza del Tribunale penale di Napoli in data del 3 giugno 1894. Detta sentenza dichiara l'Attorre colpevole di falsità a sensi degli art. 68, 266 e 279 del Codice penale italiano, per aver falsificato la firma di un « impiegato postale ed il bollo » di ufficio per riscuotere un vaglia telegrafico di lire 500 diretto a Rocco De Paulis,» e lo condanna a pena di reclusione per due anni ed a duemila lire di multa. L'Attorre, che trovasi detenuto a Ginevra, fa opposizione alla suddetta domanda allegando : che secondo la legge federale sull'estradizione del 22 gennaio 1892, art. 3 in fine, l'estradizione può essere rifiutata quando sia richiesta per delitto di poca entità; che questo motivo è evidentemente applicabile al caso presente, l'Attorre avendo ottenuto in Italia la libertà provvisoria mediante una cauzione di soli fl. 100, Auslieferung. - 2. Vertrag mit Italien. No 60. 343 cauzione stabilita per i delitti di minima importanza; che del resto il fatto imputato ad Attorre di avere tentato di riscuotere una somma di fl. 500 mediante apposizione di una firma fittizia, non ha in sé gli elementi del delitto di falso, ma quelli di un tentativo di truffa inferiore a una somma di fl. 1000, stabilita dall'art. 12 del trattato svizzero-italiano perché l'estradizione possa aver luogo. B. 11 procuratore generale della Confederazione, al quale gli atti furono comunicati dal Consiglio federale prima di essere spediti al Tribunale federale, conchiude al rigetto dell'opposizione. Il Tribunale federale considerando : La sentenza del Tribunale penale di Napoli del 3 giugno 1894 condanna l'Attorre non per tentativo di truffa, ma per reato di falso conforme agli art. 266 e 279 del codice penale italiano. Attorre venne ritenuto colpevole di avere falsificato la firma di un impiegato postale ed il bollo d'ufficio tentando di riscuotere un vaglia postale diretto ad una terza persona. Gli estremi giuridici del delitto di falso si riscontrano dunque tanto rispetto agli art. 266 e 279 del codice penale italiano, che agli art. 127 e 136 del codice penale ginevrino. Ora il reato di falso è previsto esplicitamente dall'art. 2 N° 8 del trattato svizzero-italiano come causa di estradizione. L'eccezione tirata dall'opponente dal disposto del Ko 12 di detto articolo, riferentesi ai delitti di truffa, non è applicabile al caso attuale. Del pari non può essere rifiutata l'

estradizione in virtu dell' art. 3, ultimo lemma, della legge federale 1892, il Tribunale federale avendo gia dichiarato altre volte, che la questione dell' ammissibilita o non ammissibilita di una domanda di estradizione va giudicata solo dietro i trattati esistenti, e non dietro il disposto dell' art. 3 della legge suddetta. Prommnia: L'estradizione di A.torre Vincenzo alle autoriti italiane e accordata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.